Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 29 gennaio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

1938

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze:

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2346.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1369, concernente il riordinamento della Regia Accademia d'arte drammatica, con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1369, concernente il riordinamento della Regia Accademia d'arte drammatica, con sede in Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2347.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 giugno 1937-XV, n. 1521, concernente la ricostituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni subiti dai funzionari dipendenti dal Ministero degli affari esteri, in conseguenza della guerra ed a causa di servizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 giugno 1937-XV, n. 1521, concernente la ricostituzione di una Commissione per l'accertamento dei danni subiti da funzionari dipendenti dal Ministero degli affari esteri, in conseguenza della guerra ed a causa di servizio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2348.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1078, riguardante l'assegnazione di L. 40.000.000 per l'impianto di un cavo sottomarino telefonico-telegrafico fra Tripoli e la Sicilia e di un cavo sotterraneo fra l'approdo in Sicilia e la stazione amplificatrice di Caltanissetta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1078, riguardante l'assegnazione di L. 40.000.000 per l'impianto di un cavo sottomarino telefonico-telegrafico fra Tripoli e la Sicilia e di un cavo sotterraneo fra l'approdo in Sicilia e la stazione amplificatrice di Caltanissetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

REGIO DECRETO 29 novembre 1937-XVI, n. 2349.
Aumento del capitale della Fondazione « Giulietta Forti », già istituita presso il Reale istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia.

N. 2349. R. decreto 29 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il capitale della Fondazione « Giulietta Forti » già istituita presso il Reale istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia con R. decreto 2 ottobre 1930, n. 1404, viene aumentato di L. 30.000 allo scopo di raddoppiare l'importo del premio triennale previsto dallo statuto della Fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1938-XVI, n. 3.
Modificazioni al regime fiscale dell'alcole di 2ª categoria e alla misura dei diritti erariali su quello di 1ª categoria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico di legge per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594;
Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, convertito con modificazioni nella legge 17 giugno 1937, n. 1003;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare temporaneamente il regime fiscale dello spirito di 2ª categoria e la misura dei diritti erariali su quello di 1ª categoria in relazione con le disponibilità degli alcoli sul mercato e con la disciplina dei relativi prezzi;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'abbuono di fabbricazione, di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, è portato a L. 100 per ogni ettanidro di spirito di vino, accertato agli effetti dell'imposta.
Il premio di denaturazione, concesso nella misura di L. 100 per ettanidro dall'art. 7 del citato decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, allo spirito ottenuto dal vino, è portato a L. 150.

Art. 2.

I diritti erariali, fissati dall'art. 2 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, in L. 190 ed in L. 120 per ettanidro di spirito di 1ª categoria destinato rispettivamente ad usi soggetti all'imposta oppure ad usi non soggetti all'imposta stessa, sono aumentati di L. 60.
Resta ferma la misura massima del premio accordato allo spirito ottenuto dal sorgo, a termini del R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1921.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e cesserà di avere effetto con il 31 agosto 1938. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 393, foglio 144. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 gennaio 1938-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa agraria di prestiti di Bonagia (Trapani).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa agraria di prestiti di Bonagia (Trapani) secondo le norme previste nel capo VIII del citato testo unico, in esito ad istanza avanzata dal commissario straordinario della Cassa stessa;
Considerato che la situazione dell'azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di prestiti di Bonagia (Trapani) e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme contemplate dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(321)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 gennaio 1938-XVI.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale di prestiti di S. Andrea Frius (Cagliari).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di prestiti di S. Andrea Frius (Cagliari);
Considerato che la situazione della predetta Cassa rurale rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale di prestiti di S. Andrea Frius (Cagliari) sono sciolti a norma del capo VII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(337)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1938-XVI.
Autorizzazione alla cattura di lepri in provincia di Torino a scopo di ripopolamento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Chivasso (Torino);
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino;
Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Torino è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(325)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1937, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona del Monte Jof (Udine), della estensione di ettari 2000 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada provinciale Maniago - Maniago Libero, ponte Ravedis, mulattiera ponte Ravedis - Forcella La Croce; strada comunale Forcella La Croce - Palla Bazzana - Pian delle Marie - Poffabro - Colvese - Maniago;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 5 marzo 1937, nella zona del Monte Jof (Udine), delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(326)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1938-XVI.
Autorizzazione alla cattura di lepri in provincia di Pesaro a scopo di ripopolamento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Monte Soffio (Pesaro);
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pesaro;
Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Pesaro è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(327)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1938-XVI.
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Mantova.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda n. 34324 del 16 dicembre 1937, con la quale il Regio commissario presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede l'autorizzazione ad accettare dall'Amministrazione provinciale di Mantova la donazione di un terreno di mq. 4800 circa di superficie, sito in Mantova, via della Conciliazione e distinto in

catasto al foglio IX, mappale n. 359 e n. 270, del valore periziato in L. 90.000, necessario per la costruzione della Casa della madre e del bambino di quel capoluogo;

Vista la perizia di stima dell'ing. Giuseppe Morri, ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale di Mantova;

Visti gli atti comprovanti la proprietà e libertà dell'immobile;

Visto l'art. 1, comma quarto, del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare dall'Amministrazione provinciale di Mantova l'immobile su descritto necessario per la costruzione della Casa della madre e del bambino di quel capoluogo.

Il notaio rogante è tenuto ad accertarsi, sotto la sua personale responsabilità, della proprietà e libertà dell'immobile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 5 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(272)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1937-XVI.
Modificazioni al regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria automobilistica di Tripoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria automobilistica di Tripoli per gli anni dal 1937 al 1947, approvato con decreto interministeriale del 20 novembre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti addì 27 marzo 1937-XV, registro n. 3 Finanze, foglio n. 286;

Ritenuto ricorrere la necessità e l'opportunità di alcune modifiche al regolamento predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il n. 1) del comma 2° dell'art. 1 del regolamento per l'effettuazione della Lotteria automobilistica di Tripoli per gli anni dal 1937 al 1947, approvato con decreto interministeriale del 20 novembre 1936-XV, è modificato come segue:

« 1) da S. E. il Ministro per le finanze, presidente ».

Art. 2.

I comma penultimo e ultimo dell'art. 19 del regolamento predetto sono rispettivamente modificati come appresso:

« Decorsi 180 giorni, i biglietti vincenti non presentati saranno prescritti, e, pertanto, inesigibili, e i relativi premi devoluti al Partito Nazionale Fascista in Roma, per la assistenza climatica ai figli del popolo.

« Ugualmente prescritti saranno i premi degli altri aventi diritto che non abbiano presentato la domanda di pagamento entro il termine predetto. I relativi premi saranno, pure, devoluti al Partito Nazionale Fascista in Roma, per l'assistenza climatica ai figli del popolo ».

Art. 3.

Il n. 7 del comma secondo dell'art. 20 del regolamento medesimo è così modificato:

« 7) l'1 % a favore del Partito Nazionale Fascista in Roma, per l'assistenza climatica ai figli del popolo ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana*:
TERUZZI.

(339)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 20 gennaio 1938-XVI alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2209, che modifica la procedura per le concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

(351)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 20 gennaio 1938-XVI alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2143, che proroga la sospensione della applicazione della tassa di vendita sul benzolo.

(352)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione di certificati di rendita del consolidato 5 %

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 20.**

E' stata chiesta la conversione in prestito redimibile 3,50 per cento (1934) ed il successivo tramutamento in titoli al portatore dei certificati di rendita Consolidato 5 per cento n. 77414 - 77415 rispettivamente di L. 100 e di L. 50 di rendita annua, entrambi intestati a Gatto Gregorio di Domenico, domiciliato a Thomas W. Va. (U. S. A).

Poichè detti certificati di consolidato 5 per cento sono stati prodotti mancanti di più della metà del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del titolo), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alle richieste operazioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 23 settembre 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(3364)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita cons. 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 21.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 %, n. 390085, di annue L. 175, intestato a Valle Giovanni Battista fu Domenico.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi 6 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 23 settembre 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(3353)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 19

del 25 gennaio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95 —
Francia (Franco)	63,15
Svizzera (Franco)	439 —
Argentina (Peso carta)	5,575
Belgio (Belga)	3,2125
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,73
Danimarca (Corona)	4,241
Norvegia (Corona)	4,7735
Olanda (Fiorino)	10,59
Polonia (Zloty)	360,25
Portogallo (Scudo)	0,8636
Svezia (Corona)	4,897
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,20
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	73 —
Id. 3,50% (1902)	70,625
Id. 3 % Lordo	52,05
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	69,80
Id. Id. 5 % (1936)	93,675
Rendita 5% (1935)	93,025
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,725
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,975
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,85
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,65
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,775
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,825

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Comunicato.

Agli effetti dell'art. 5 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 992, in data 25 novembre 1937-XVI, sono stati pubblicati, a cura del Ministero delle finanze - Direzione generale del Tesoro - i seguenti bollettini:

a) Bollettino n. 2 relativo ai titoli delle emissioni ungheresi 1910 - 1913 - 1914 in quattro valute e delle rendite oro austriache ed ungheresi, di proprietà di privati irreperibili;

b) Bollettino n. 3 relativo alle somme accantonate in sede di liquidazione dall'ex Ufficio stralcio trattati di pace (gestione risarcimenti danni in Turchia), per irreperibilità degli aventi diritto.

Copia di tali bollettini trovasi a disposizione del pubblico rispettivamente presso le Intendenze di finanza e le Prefetture del Regno e presso i RR. Consolati italiani in Grecia, Siria e Turchia.

Trascorsi due anni dalla suddetta data di pubblicazione senza che gli interessati abbiano fatta pervenire, in plico raccomandato, alla Direzione generale del Tesoro, formale richiesta, si intenderà che essi abbiano rinunciato definitivamente ad ogni loro diritto sui valori di cui trattasi.

(350)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Bonagia (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa agraria di prestiti di Bonagia (Trapani) secondo le norme previste nel capo VIII del citato testo unico;

Dispone:

L'avv. Salvatore Perrera è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Bonagia (Trapani) ed i signori Giuseppe Cosentino, dottor Antonino Pampalone ed avv. Nicolò Fardella sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(322)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di S. Andrea Frius (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo col quale si è disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di prestiti di S. Andrea Frius (Cagliari) ai sensi e per gli effetti di cui al capo VII del citato testo unico;

Dispone:

Il signor Giuseppe Cocco Aresu fu Francesco è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale di prestiti di S. Andrea Frius (Cagliari) ed i signori Giuseppe Cappai fu Francesco, Salvatore Meloni fu Fedele e Giuseppe Boero fu Francesco, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza

della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(338)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO DI STATO

Concorso a due posti di referendario del Consiglio di Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 26 giugno 1924-II, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924-II, n. 1672;
Vista la legge 24 marzo 1923-II, n. 270;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esame a due posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari dell'Amministrazione dello Stato, compresi quelli dei due rami del Parlamento, di grado non inferiore all'ottavo, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza e che risultino inscritti al Partito Nazionale Fascista, salvo quanto dispone il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite delle rispettive Amministrazioni, non oltre il 30 aprile 1938-XVI, e debbono essere corredate del certificato attestante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista, dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

L'appartenenza al Partito Nazionale Fascista, se da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve risultare da certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto l'interessato e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Art. 3.

Con provvedimento Presidenziale insindacabile possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di avere dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1° diritto privato (civile e commerciale) comparato col diritto romano;
2° diritto internazionale, pubblico e privato;
3° scienza delle finanze e diritto finanziario;
4° diritto amministrativo (prova teorica);
5° diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sulla procedura civile, sul diritto e la procedura penale, sul diritto corporativo, sulla storia del diritto italiano e sull'economia politica.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli specificati all'art. 2 del presente decreto.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per i titoli o per le prove di esame, la Commissione aggiunge non più di cinque punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito, si osservano le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta del Presidente del Consiglio di Stato o di un presidente di Sezione, presidente; di due consiglieri di Stato, di un consigliere di Cassazione, di un professore ordinario di diritto privato della facoltà giuridica di una Regia università, membri; ed assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo.

Per la prova sulle lingue estere, il giudizio è dato dalla Commissione col concorso, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materia dell'esame.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nel mese di giugno 1938-XVI, nei giorni che saranno indicati con successivo avviso.

Roma, addì 5 dicembre 1937 - Anno XVI

p. Il Capo del Governo:
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
MEDICI.

(343)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per tre rami incisi destinati alla Regia Calcografia in Roma.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

Per promuovere e incoraggiare l'arte dell'incisione, è bandito un concorso per tre rami incisi, che rappresentino degnamente i gloriosi avanzi della Roma Imperiale, rimessi in luce e per maggior decoro sistemati ad opera del Regime.

Le incisioni, destinate alla Regia Calcografia che ne curerà la stampa e la diffusione, dovranno essere eseguite su rame, in dimensioni non minori di cm. 30 per 50, per mezzo dell'acquaforte o del bulino, a puro segno, con esclusione assoluta di acquatinta, vernice molle, puntasecca, e in genere di qualsiasi altra tecnica, anche in via sussidiaria.

I rami originali, accompagnati da una prova su carta bianca, dovranno essere consegnati alla Regia Calcografia in Roma, in via della Stamperia non più tardi del 31 maggio 1938-XVI.

Nè i rami, nè le relative prove dovranno essere firmati.
Le prove porteranno scritto in margine un motto, ripetuto sopra una busta sigillata, contenente il nome e l'indirizzo dell'autore. Verranno aperte le sole buste relative ai rami prescelti i quali, dopo il giudizio, dovranno essere firmati dagli autori.
I rami premiati rimarranno di proprietà esclusiva della Regia Calcografia. Essi debbono essere assolutamente inediti. Gli autori non potranno conservarne che una sola copia per loro uso; essi risponderanno personalmente, a norma di legge, di qualsiasi copia che possa trovarsi comunque in commercio, all'infuori di quelle edite dalla Regia Calcografia.
Per ciascun rame dichiarato vincitore verrà corrisposto all'autore un premio di lire quattromila nette.
Il concorso sarà giudicato da una Commissione di cinque membri nominati dal Ministro per l'educazione nazionale e della quale uno sarà il rappresentante del Sindacato nazionale fascista belle arti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(344)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 6 posti di alunno d'ordine nel Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il giorno 21 dello stesso mese, registro n. 4, foglio 278, con il quale è stato indetto un concorso a sei posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) nel Corpo Reale delle miniere, riservato al personale non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, in servizio da almeno quattro anni, alla data del 15 dicembre 1936-XV.
Ritenuto che nel decreto suddetto venne fatta riserva di stabilire la data della prova scritta;

Decreta:

La prova scritta del concorso a sei posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) nel Corpo Reale delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 5 giugno 1937-XV, nelle premesse citato, è stabilita per il giorno 3 febbraio 1938-XVI.
La prova facoltativa di dattilografia avrà luogo il successivo giorno 4 febbraio 1938-XVI.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(361)

Diario delle prove scritte del concorso a 2 posti di alunno d'ordine nel Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il giorno 21 dello stesso mese, registro n. 4, foglio 276, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) nel Corpo Reale delle miniere, riservato al personale non di ruolo degli Uffici minerari del Regno e dell'Ufficio geologico, in servizio almeno dal 31 dicembre 1928;
Ritenuto che nel decreto suddetto venne fatta riserva di stabilire la data della prova scritta;

Decreta:

La prova scritta del concorso a 2 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) nel Corpo Reale delle miniere, indetto col decreto Ministeriale 5 giugno 1937-XV, nelle premesse citato, è stabilito per il giorno 1° febbraio 1938-XVI.
La prova facoltativa di dattilografia avrà luogo il successivo giorno 2 febbraio 1938-XVI.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(362)

REGIA PREFETTURA DI TORINO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visti i propri decreti in data 9 dicembre 1937-XV pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino, concernenti l'approvazione della graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto resisi vacanti al 30 marzo 1935 e la dichiarazione dei vincitori del concorso stesso;
Vista la nota in data 28 dicembre u. s. con la quale il podestà di Giaveno comunica che il dott. Cattaneo Francesco non si è presentato entro il termine fissatogli; che pertanto il predetto devesi considerare rinunciatario al posto di veterinario condotto del Consorzio Giaveno-Coazze;
Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei propri decreti sopracitati il candidato dott. Felice Montaldi dichiarato idoneo è designato per la nomina nella condotta consorziale veterinaria Giaveno-Coazze.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti nell'art. 23 e 55 del citato regolamento.

Torino, addì 12 gennaio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: BARATONO.

(288)

Variante alla graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visti i propri decreti in data 18 ottobre u. s., pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 1937 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino, concernenti l'approvazione della graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta resisi vacanti al 30 novembre 1935 e la dichiarazione delle vincitrici del concorso stesso;
Viste le note con le quali il podestà di Fenestrelle comunica che le levatrici Torriani Natalina e Accossatto Luigia hanno rinunciato al posto di levatrice condotta del Comune;
Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei propri decreti sopracitati la candidata Forneris Francesca in Mariotta dichiarata idonea è designata per la nomina nella condotta comunale di Fenestrelle.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti negli articoli 23 e 55 del citato regolamento.

Torino, addì 12 gennaio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: BARATONO.

(289)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.